



PARERE MOTIVATO
n. 180 del 20 Novembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per l'ampliamento di un fabbricato ad uso cantina della ditta Cà del VII società agricola. Comune di Gambellara (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.316540 del 30.07.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per l'ampliamento di un fabbricato ad uso cantina della ditta Cà del VII società agricola nel Comune di Gambellara;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Nota del 2.10.18 assunto al prot. reg. al n.397565 del 2.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con allegato il proprio parere in data 25.09.18;
- Parere n.418504 del 15.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.100425 del 24.10.18 assunto al prot. reg. al n.432616 del 24.10.18 di ARPAV;
- Parere n.3691 del 22.10.18 assunto al prot. reg. al n.433689 del 24.10.18 di Medio Chiampo spa;
- Parere n.114526 del 14.11.18 assunto al prot. reg. al n.464448 del 15.11.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 160/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto riguarda l'ampliamento del fabbricato ad uso cantina ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012 in variante allo strumento urbanistico comunale. L'azienda agricola Cà del VII svolge attualmente attività su area destinata dal vigente strumento urbanistico a zona agricola "E1b" dove è ammessa la funzione e la destinazione agricola in corso di svolgimento. Nello specifico l'attività prevede la coltivazione di vigneti, la raccolta e la vinificazione dell'uva all'interno dell'edificio esistente. A seguito della crescita del settore ed in un'ottica di sviluppo aziendale, intendendo soddisfare nuove richieste da ditte esterne di lavorazione dell'uva e la sua vinificazione, l'azienda ha necessità di ampliarsi.

Sostanzialmente l'intervento prevede la realizzazione di due nuovi blocchi uno avente la funzione di contenitore delle cisterne di deposito del vino in silos in acciaio e una palazzina ad uso ufficio in cui verranno svolte quindi le attività amministrative e di rappresentanza dei prodotti e dell'azienda. Nel RAP il Valutatore dichiara che: *"Si tratta di due volumi realizzati in sintonia con le caratteristiche degli edifici in zona rurale..."*

Nel RAP è dato conto della Relazione geologica, della Verifica di Compatibilità Idraulica, del Documento Previsionale di Impatto Acustico e, più in generale, della valutazione della sostenibilità. L'attività oggetto di analisi è dotata di un sistema per il trattamento di fitodepurazione dei reflui provenienti dalle lavorazioni delle uve per la produzione del vino. Per quanto attiene allo scarico questo va autorizzato e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal piano Regionale di Tutela delle Acque.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che la *"Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura Suap, per l'ampliamento di un fabbricato ad uso cantina della ditta Cà del VII"*



società agricola” in Comune di Gambellara, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 160/2018.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Qualora i contenuti o le previsioni di cui al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato vengano modificati, a seguito delle determinazioni emerse in Conferenza di servizi, questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per l’ampliamento di un fabbricato ad uso cantina della ditta Cà del VII società agricola nel Comune di Gambellara, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie



- autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 98 del 09/07/2018 della Commissione Regionale VAS

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso